



COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO
Provincia di Mantova

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COMUNALE E DELLA CONSULTAZIONE POPOLARE COMUNALE

Approvato con deliberazione del Commissario prefettizio aventi i poteri del Consiglio Comunale
n.8 del 28/07/2011

Modificato con:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23/07/2018

PREMESSA

Art. 1 Nozione

1. Il presente regolamento disciplina i Referendum comunali e le consultazioni popolari comunali secondo lo Statuto del Comune, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.
Entrambi devono riguardare materie di esclusiva competenza comunale ossia concernenti affari e questioni decisi con provvedimenti del Comune.
2. Il Referendum ha carattere consultivo, propositivo e abrogativo, su specifiche questioni.
3. La consultazione popolare si impenna su semplificate modalità di effettuazione ed attiene a questioni di carattere generale.

TITOLO I IL REFERENDUM

Art. 2 Potere di iniziativa

1. La proposta di indizione del Referendum è avanzata:
 - a) dal Consiglio comunale con deliberazione approvata a maggioranza semplice dai consiglieri assegnati per i soli Referendum consultivi;
 - b) da almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali la cui richiesta sia poi sottoscritta da almeno il 20% dei cittadini aventi diritto al voto per il Referendum.

Art. 3 Materie non oggetto di Referendum

1. Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie non di esclusiva competenza comunale e quelle non ammesse dalla Legge e dallo Statuto Comunale.

Art. 4 Promozione del Referendum

1. I cittadini che intendono promuovere un Referendum debbono presentarsi al Segretario comunale per sottoscrivere e depositare apposita istanza, indirizzata al Sindaco, muniti dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune. I promotori designano uno di essi al fine delle comunicazioni e notificazioni relative al referendum.
2. Il Segretario redige apposito verbale da trasmettere al più presto al Comitato dei Garanti per il successivo esame di ammissibilità.

3. L'istanza, in carta libera, deve contenere, in termini esatti, la proposta che si intende sottoporre al Referendum e deve essere articolata in modo breve e chiaro tale da determinare la volontà univoca dei votanti.

Art. 5

Esame di ammissibilità e Comitato dei Garanti

1. La proposta di Referendum, dopo il deposito dell'istanza e prima della raccolta delle firme di sottoscrizione, è sottoposta al giudizio di ammissibilità del Comitato dei Garanti che si deve pronunciare entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri di cui uno è il Segretario comunale e due sono nominati dal Consiglio comunale a maggioranza semplice e con riferimento a persone con adeguata formazione giuridica.
3. La decisione del cennato Comitato, da comunicarsi al Sindaco del Comune anche per la conseguente informativa ai proponenti, deve essere sinteticamente motivata.

Art. 6

Raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme è effettuata su fogli di carta libera, su cui viene stampato, a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nella richiesta di Referendum e dichiarata ammissibile dal Comitato dei Garanti.
2. I fogli di cui al comma 1 vengono preventivamente vidimati dal Segretario comunale o suo delegato, che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo ai promotori.

Art. 7

Autenticazione delle firme

1. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo 6, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, documento di identificazione.
2. La firma deve essere autenticata dai soggetti stabiliti dalla legge per il Referendum nazionale.
3. L'Amministrazione comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

Art. 8
Presentazione delle proposte di Referendum

1. La richiesta di indizione del Referendum con la quale vengono trasmessi tutti i fogli di cui all'art 6 recanti una o più firme deve essere presentata all'ufficio segreteria entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione di ammissibilità del Comitato dei Garanti.
2. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte dell'addetto all'Ufficio Segreteria.
3. I plichi contenenti le firme sono trasmessi, a cura dell'ufficio segreteria, all'ufficio elettorale che provvederà a certificare la qualità di elettori del Comune dei sottoscrittori.
4. Dell'esito della verifica viene data comunicazione entro 5 giorni al Sindaco.

Art. 9
Adempimenti preliminari all'indizione del Referendum

1. Il Sindaco provvede ad inserire il quesito referendario all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale, utile per la presa d'atto.

Art. 10
Indizione

1. Dopo la suindicata presa d'atto, il Sindaco indice il Referendum che deve svolgersi entro 180 giorni dalla seduta consiliare relativa alla presa d'atto medesima.
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato qualora nel medesimo periodo siano previste altre consultazioni elettorali. In ogni caso la consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
3. In particolare non può essere effettuato il Referendum:
 - a) nei due mesi antecedenti e nel mese successivo alla data fissata per le elezioni politiche, europee, amministrative e per altri Referendum di carattere nazionale o regionale. Qualora fossero già stati indetti Referendum comunali ricadenti nel periodo suddetto, questi verranno sospesi con provvedimento del Sindaco e rinviati alla prima data utile successiva;
 - b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e i 60 giorni successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale;
4. La consultazione referendaria avviene una volta all'anno.
5. E' consentito lo svolgimento al massimo di tre Referendum per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più Referendum vengono indetti secondo la data di presentazione o di esecutività dell'atto, secondo che trattasi di Referendum di iniziativa popolare o proposti dal Consiglio comunale.

6. Il Sindaco comunica l'indizione del Referendum mediante pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del Comune e mediante manifesti da affiggersi almeno 45 giorni prima della data della consultazione referendaria.

Art. 11

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La Giunta comunale, entro il 35° giorno precedente a quello della votazione, stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria individuandoli di norma tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni e, qualora presenti, negli appositi spazi di affissione del Comune, garantendo parità di trattamento tra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere il Comitato promotore e i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale.
2. Entro il 30° giorno precedente a quello della votazione il Sindaco comunica ai soggetti di cui al comma 1 gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
3. La propaganda relativa ai Referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione fino alla mezzanotte del secondo giorno precedente.

Art. 12

Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1956 n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975 n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai comitati promotori del Referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge citata al primo comma del presente articolo.

Art. 13

Disciplina della votazione

1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno della consultazione referendaria.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. Agli aventi diritto al voto viene inviata apposita comunicazione con l'indicazione del seggio dove possono esercitare il diritto di voto.

Tale comunicazione può essere sostituita con altra idonea forma di pubblicità anche a mezzo della pubblicazione di manifesti.

4. Il voto è espresso attraverso una scheda in cui è stampato integralmente il quesito referendario. Nel caso di votazione su più quesiti referendari le schede devono essere di colore diverso. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta.

Art. 14

Ufficio comunale per il Referendum

1. Entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum, il Sindaco nomina i componenti dell'Ufficio comunale per il Referendum nelle persone del Segretario comunale e di due altri impiegati addetti ai servizi demografici ed a quello elettorale.
2. L'ufficio comunale per il Referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie e di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 15

Ufficio elettorale di sezione

1. L'ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente, da due scrutatori e da un segretario nominato dal presidente.
2. I componenti dell'ufficio elettorale di sezione sono nominati dal Sindaco, previo sorteggio tra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente. Il sorteggio viene effettuato tra il 20° e il 25 giorno antecedente la consultazione. Il sorteggio viene effettuato dai componenti dell'ufficio comunale per il Referendum affiancati da un rappresentante designato dal comitato promotore. Del sorteggio, pubblico, viene dato avviso all'albo pretorio del Comune entro i due giorni antecedenti.
3. Salva la disponibilità al gratuito servizio, il compenso per i componenti degli uffici elettorali di sezione è stabilito dalla Giunta comunale in misura forfetaria, tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, ridotto al 60% atteso il minore impegno temporale richiesto.

Art. 16

Operazioni di voto e scrutinio

1. L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 7.00 del giorno fissato per lo svolgimento del Referendum.

2. Le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata di domenica ininterrottamente dalle ore 9,00 alle ore 22,00.
3. L'accertamento della legittimazione degli elettori al voto avviene in base alle liste elettorali consegnate al presidente dell'ufficio elettorale di sezione.
4. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.
5. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad oltranza.
6. In caso di contemporaneo svolgimento di più Referendum, il seggio osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei Referendum.
7. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del seggio e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'ufficio comunale per il Referendum.
8. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale designati dal rispettivo capogruppo e un rappresentante per ognuno dei gruppi promotori designati dal comitato promotore. La designazione dovrà effettuarsi presso l'ufficio comunale per il Referendum entro il venerdì antecedente la data della consultazione o presso i presidenti di sezione nella giornata della consultazione.
9. I rappresentanti hanno le stesse competenze e funzioni previste per i rappresentanti di lista nelle consultazioni amministrative comunali.

Art. 17 **Proclamazione dei risultati**

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi elettorali del Comune interessati alla consultazione, l'Ufficio comunale per il Referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi.
2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in tre esemplari: uno resta depositato presso la Segreteria, uno è trasmesso al Sindaco ed uno depositato presso l'Ufficio comunale per il Referendum.
3. L'Ufficio comunale per il Referendum giudica della fondatezza dei reclami e proclama il risultato della consultazione.

Art. 18
Esito ed effetti del Referendum

1. La proposta soggetta a Referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Nei Referendum abrogativi l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a Referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto.
Entro tale data il Consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del Referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
3. Nei Referendum consultivi e propositivi o di indirizzo il Consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 19
Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai Referendum e per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali fanno carico al Comune.

Art. 20
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla vigente normativa in materia di consultazioni referendarie vigenti.

TITOLO II

LA CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 21

Iniziativa e promozione

La proposta di una consultazione popolare deve essere presentata al Comune da almeno cinque cittadini.

Essa deve recare l'esatto testo del quesito oggetto di consultazione.

Art. 22

Ammissibilità

Il Segretario redige apposito verbale e senza indugio ne investe la Giunta comunale che entro dieci giorni decide circa l'ammissibilità dell'iniziativa, notiziando celermente i proponenti.

Questi ultimi, in caso di rigetto, possono formulare reclamo al Comitato dei Garanti previsto dal presente Regolamento.

Esso deve esprimersi entro 20 giorni dalla ricezione del reclamo.

Art. 23

Raccolta firme

Se la consultazione è dichiarata ammissibile, i proponenti provvedono alla raccolta delle firme, secondo le modalità di rito.

Le stesse devono essere regolarmente autenticate e devono ammontare a non meno del 5% dei cittadini aventi diritto al voto.

Art. 24

Indizione

Ricevuta l'anzidetta documentazione, il Sindaco indice la consultazione che dovrà tenersi entro 90 giorni dalla data del provvedimento di indizione.

Art. 25

Votazione

Partecipano al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età il giorno della consultazione.

Il voto è libero e segreto ed avviene tramite apposita scheda.

Art. 26
Uffici elettorali di sezione

Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un Presidente due scrutatori ed un segretario nominato dal presidente.

Detti componenti sono nominati dal Sindaco previo sorteggio tra i nominativi degli appositi albi.

Salva la disponibilità al gratuito servizio, il compenso per i predetti è determinato dalla Giunta comunale in forma forfetaria.

Art. 27
Operazioni di voto e proclamazione

Il voto si tiene in un'unica giornata di domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con insediamento dei seggi alle ore 7.00.

Appena chiuse le urne si effettua lo scrutinio delle schede di cui viene redatto apposito verbale.

Il tutto viene poi rassegnato al Comune e quindi il Sindaco proclama, nelle forme di rito, il risultato della consultazione.

Art. 28
Esito e effetti

La consultazione è valida se alla votazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto.

Il Comune tiene adeguato conto delle risultanze della consultazione.

Art. 29
Spese

Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti alla consultazione e per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali fanno carico al Comune.

TITOLO III
REFERENDUM DI FUSIONE, MODIFICHE CIRCOSCRIZIONALI O DI
DENOMINAZIONE COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 133, 2° COMMA
DELLA COSTITUZIONE E DELLA NORMATIVA REGIONALE VIGENTE

Art. 30
Oggetto

1. Il presente titolo regola le modalità di svolgimento dei referendum consultivi comunali in materia di istituzione di nuovi comuni, mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali di cui all'art. 133, 2° comma della Costituzione ed ai sensi della normativa regionale

vigente.

Art. 31

Confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte dei comuni interessati

1. Ai fini della richiesta di promozione dell'iniziativa legislativa del Presidente della Giunta regionale ai sensi della normativa regionale vigente, il Consiglio comunale interessato adotta una deliberazione preliminare riguardante i contenuti e le esigenze della promozione dell'iniziativa legislativa, e stabilisce un termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale, chiunque abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte sull'iniziativa. La deliberazione del Consiglio comunale riporta la formulazione del medesimo quesito referendario e gli elementi, in apposita relazione allegata, che evidenziano le esigenze di più razionale assetto del territorio, di carattere storico, sociale, economico e finanziario e di organizzazione e gestione dei servizi, nonché, in caso di proposta di variazione territoriale, da una planimetria, la proposta o le proposte di denominazione per l'istituzione di nuovi comuni, per il mutamento di denominazioni comunali o, nel caso, per l'incorporazione, modificabili a seguito del confronto preliminare di cui al presente articolo. Il dispositivo della deliberazione ne prevede l'invio alla Regione ai sensi del [comma 4](#).
2. Al fine della presentazione delle osservazioni e delle proposte, sul sito istituzionale del comune e sugli ordinari canali di comunicazione istituzionale con la cittadinanza è pubblicato, per un periodo continuativo pari almeno al termine di cui al [comma 1](#), un avviso di avvio del procedimento, con allegata la deliberazione preliminare di cui al [comma 1](#).
3. Il comune, entro lo stesso termine di cui al [comma 1](#), effettua confronti preliminari pubblici, anche al fine di acquisire il parere delle parti sociali ed economiche, e può determinare ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione.
4. Entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al [comma 1](#), il comune invia alla struttura regionale competente in materia di enti locali copia della deliberazione di cui al [comma 1](#), unitamente ai moduli per l'espressione della volontà degli aventi diritto predisposti ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 32

Richiesta comunale di promozione dell'iniziativa legislativa su istanza degli elettori residenti

1. Il 20% degli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate interessati all'adozione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 1, possono presentare – su apposita modulistica, vidimata dal segretario comunale - richiesta al comune, ai fini di attivazione del confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte dei Comuni interessati ai sensi della normativa regionale vigente.
2. Le firme degli elettori devono essere autenticate ai sensi della normativa vigente.
3. Nel caso la richiesta di cui al comma 1 sia presentata dalla maggioranza degli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate interessati, non è necessario il confronto preliminare.
4. Il comune informa della richiesta la struttura regionale competente in materia di enti locali entro dieci giorni dalla relativa presentazione e, contestualmente, invia alla stessa struttura regionale la documentazione utile all'avvio del procedimento. In mancanza di osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura, trasmesse entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, il comune può deliberare l'indizione del referendum.

Art. 33
Referendum consultivo comunale

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, indicato nella deliberazione di avvio del procedimento, per il confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte del Comune ai sensi della normativa regionale vigente, e comunque decorso quello per l'invio delle osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura comunale, a pena di inefficacia degli atti assunti dopo tali termini, il consiglio comunale, valutate le osservazioni e le proposte pervenute e recepite le eventuali osservazioni regionali inviate, delibera, a maggioranza dei propri componenti, sulla effettuazione del referendum consultivo comunale, preliminare alla richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di legge regionale.
2. Se il consiglio comunale delibera la non effettuazione del referendum consultivo comunale o non delibera entro il termine previsto dalla normativa regionale vigente, la procedura comunale di richiesta di attivazione dell'iniziativa legislativa regionale si intende conclusa con esito negativo.
3. Se il consiglio comunale delibera l'effettuazione del referendum, la consultazione popolare si svolge con le seguenti modalità:
 - a) la data della votazione è individuata – con il medesimo provvedimento del Consiglio comunale che dispone l'effettuazione del referendum o con eventuale, successivo provvedimento del Sindaco di fissazione della data - in una domenica, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 1, in modo da consentire l'affissione dei manifesti di convocazione dei comizi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data di svolgimento del referendum consultivo comunale;
 - b) per il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e per le risposte per la scelta da parte dell'elettore, per le modalità di convocazione degli elettori e per eventuali ulteriori indicazioni operative occorre fare riferimento alle disposizioni della normativa regionale vigente.

Art. 34
Elettorato e validità del referendum consultivo comunale

1. Il referendum deve riguardare gli elettori del comune interessato. Gli aventi diritto al voto sono gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni regionali.
2. Gli elettori iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) sono convocati secondo le modalità previste dalla normativa statale.
3. Per la validità del referendum non è prevista la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto.

Art. 35
Referendum in forma semplificata

1. Qualora i residenti aventi diritto al voto siano in numero non superiore a cinquanta, il consiglio comunale può deliberare di effettuare la consultazione della popolazione interessata secondo modalità semplificate, volte al contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei diritti di segretezza e libertà del voto. La consultazione referendaria si svolge presso la sede del comune con le seguenti modalità:

- a) la data della votazione è individuata in una domenica, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 1;
- b) è utilizzato il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto previsto dalla normativa regionale vigente;
- c) gli uffici comunali preposti, in aula aperta al pubblico, procedono allo spoglio dei voti, computano i voti favorevoli e contrari alla proposta e redigono i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione.

Art. 36

Disposizioni particolari per l'incorporazione comunale

1. In caso di referendum consultivo per l'incorporazione, le schede per la votazione referendaria devono essere redatte ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 37

Ufficio elettorale di sezione

1. Per il referendum consultivo, in ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale, composto da un presidente e da tre scrutatori, compreso il segretario.
2. Il Presidente è nominato dalla Corte d'Appello di Brescia.
3. Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione Elettore Comunale tra le persone idonee iscritte all'apposito Albo.
4. Le schede per il referendum sono fornite dal Comune, con le caratteristiche stabilite da apposita deliberazione della Giunta Regionale. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione e devono riportare il timbro del Comune.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta nel rettangolo che la contiene.
7. L'ufficio elettorale di sezione sovrintende alle operazioni elettorali e, in aula aperta al pubblico, procede allo spoglio dei voti, computa i voti favorevoli e contrari alla proposta, redige i verbali di scrutinio.
8. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario commisurato a quello previsto dalla legge per le consultazioni referendarie nazionali. L'impegno dei componenti degli uffici di sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione e del lunedì seguente, in caso di prosecuzione oltre la mezzanotte delle operazioni di scrutinio e fino alla loro conclusione.
9. Nel corso dello svolgimento di tutte le operazioni, di insediamento, di voto e di spoglio, dovranno risultare sempre presenti contemporaneamente almeno due componenti l'ufficio elettorale di sezione

Art. 38

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 761.
2. Nel manifesto di convocazione dei comizi vengono stabiliti il giorno e l'orario della votazione, il luogo e le modalità di votazione..

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso ciascuna sezione possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto.
4. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino a conclusione. Al termine delle operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal presidente all'Ufficio elettorale comunale. . Delle operazioni effettuate dagli Uffici elettorali di Sezione viene redatto apposito verbale in due esemplari, secondo gli schemi forniti dai competenti uffici comunali, dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale nella sua funzione di presidente dell'ufficio centrale per i referendum di cui all'articolo successivo.

Art. 39

Ufficio centrale per il referendum

1. Presso la segreteria del Comune è costituito l'ufficio centrale per il referendum, composto dal segretario del Comune e da 2 funzionari nominati dal Sindaco tra i dipendenti comunali.
2. Il segretario assume le funzioni di presidente.
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da uno dei predetti funzionari, designato dal presidente.
4. L'ufficio centrale decide su eventuali proteste e reclami presentati relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio.
5. L'ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente assegnati/non assegnati, procede all'assegnazione definitiva dei voti.
6. L'ufficio centrale conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.
7. La proclamazione dei risultati è effettuata entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione.
8. Il verbale dell'ufficio centrale viene trasmesso dal presidente al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.
9. Dell'esito del referendum viene data comunicazione con deliberazione del consiglio comunale.
